

**DOTT. GIUSEPPE PIRINU** Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571

CONSULENTE DEL LAVORO VIA GIOVANNI XXIII, 13 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Fax: 079/634212

Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D

Partita IVA: 01287790909

E-mail: <a href="mailto:studiopirinu@tin.it">studiopirinu@tin.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it">g.pirinu@consulentidellavoropec.it</a>

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 1 del 02/01/2025

OGGETTO: "Collegato Lavoro" – Le novità per il 2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024 n. 303, la Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. Collegato Lavoro). La disposizione va in parallelo con la "Manovra 2025" rispetto alla quale vi daremo specifica informativa per ciò che concerne le novità in materia di lavoro. Diversi gli argomenti affrontati, alcuni fortemente impattanti nei rapporti in essere poiché atti a prevenire abusi. Di seguito una sintesi delle principali novità.

## Sospensione della prestazione di cassa integrazione. Art. 6.

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate e decade dal diritto al trattamento nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività.

# Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali. Art. 11.

L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti.

#### Durata del periodo di prova nei contratti a termine. Art. 13.

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».

### Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 19.

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. La disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

#### Dilazione del pagamento dei debiti contributivi. Art. 23.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili.

Il provvedimento entrerà in vigore il 12 gennaio 2025. Sarà nostra cura darvi dettagli sulla operatività della norma alla luce dei documenti di prassi che saranno emanati a cura dei Ministeri competenti.

L'occasione, come di consueto, è gradita per salutarvi cordialmente.